

**Legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3.**

**Modifiche alla legge urbanistica provinciale  
in tema di adozione degli strumenti urbanistici comunali.**

**Chiarimenti relativi ai quesiti ricorrenti**

11 giugno 2014

Forme di pubblicità degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge urbanistica provinciale, novellato dalle modifiche legislative entrate in vigore il 4 giugno 2014, l'adozione del piano regolatore generale è preceduta dalla **pubblicazione di un avviso, per informare la cittadinanza degli obiettivi** che l'amministrazione intende perseguire con l'adozione del piano.

Qualora le Amministrazioni comunali, prima dell'entrata in vigore della novella legislativa e dunque prima del 4 giugno 2014 avessero provveduto - benché non espressamente previsto da alcuna norma, ma sulla base di una buona prassi volontariamente seguita - a dare pubblicità e a rendere noto, in qualsiasi forma, gli intenti dell'Amministrazione di avviare l'adozione di uno strumento urbanistico, **l'adempimento va formalmente reiterato** nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dal predetto comma 1. L'avviso, contenente gli obiettivi che muovono l'Amministrazione nell'avviare la modifica dello strumento urbanistico vigente, va quindi nuovamente pubblicato sul sito internet del Comune e su un quotidiano locale e deve restare in pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

La reiterazione dell'avviso non travolge tuttavia le proposte e le richieste, eventualmente già raccolte dalle Amministrazioni comunali prima del 4 giugno 2014, che andranno eventualmente tenute in considerazione, unitamente alle ulteriori eventualmente pervenute durante l'ulteriore periodo di pubblicità, nella redazione del piano.

L'affidamento dell'incarico per la predisposizione del piano, laddove già effettuato, non viene travolto dalle norme sul nuovo procedimento.

Relativamente alle varianti per opere pubbliche, quelle previste dell'articolo 55, comma 4 della legge urbanistica provinciale, le altre tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento (articolo 6 del d.P.P 13 luglio 2010, n. 18-50/leg, si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 1. Rimangono invece ferme le forme di pubblicità della deliberazione di adozione, ai sensi dello stesso comma 1 (pubblicazione su un quotidiano locale, nell'albo pretorio del comune e nel sito internet del comune o nel sito del consorzio dei comuni trentini).

Inizio del procedimento di adozione del piano regolatore generale

La l.p. n. 1/2008 disciplina la fase iniziale della pianificazione urbanistica comunale regolando la prima adozione: l'articolo 31 dispone chiaramente al comma 3 che il comune adotta il piano in via preliminare, chiarendo al comma 1 che la fase di pubblicazione dell'avviso relativo agli obiettivi, si svolge preliminarmente all'avvio del procedimento.

Il valore della prima adozione del piano di avvio del procedimento conferma peraltro quanto già previsto dal predetto articolo 31 previgente alle modifiche introdotte con l.p. n. 3/2014.

Il conferimento dell'incarico di redazione del progetto di piano o quanto precede tale deliberazione di prima adozione, per quanto possa risultare significativo in linea di fatto, è giuridicamente irrilevante per il procedimento di pianificazione urbanistica.

### L'articolazione della fase di deposito e le osservazioni

Ai sensi del novellato articolo 31, comma 4, della legge urbanistica provinciale, nel periodo di deposito nel termine di 60 giorni chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dal medesimo termine il comune pubblica nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.

Quindi, concluso il periodo di deposito di 60 giorni, entro i **venti giorni** immediatamente successivi, il comune pubblica sul sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni, l'elenco delle norme di attuazione del piano che sono state oggetto di osservazioni e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Oltre alla pubblicazione dell'elenco delle norme e della planimetria, il Comune mette a disposizione del pubblico, presso gli uffici comunali, le osservazioni pervenute. Nei **successivi venti giorni** chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune.

Va sottolineato che la pubblicazione dell'elenco delle osservazioni pervenute nei sessanta giorni non deve essere preceduta da una puntuale valutazione e selezione delle medesime che vanno invece rese disponibili nella loro completezza e valutate unitamente a quelle – a esse correlate - eventualmente pervenute nel deposito ulteriore di venti giorni.

Le osservazioni presentate in questa seconda fase di deposito devono essere correlate alle osservazioni pubblicate dal comune, rappresentando un momento di contraddittorio rispetto a quanto evidenziato al comune nei sessanta giorni di deposito del piano.

L'amministrazione comunale andrà quindi a modificare il piano per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nel parere espresso dalla conferenza di pianificazione e coerentemente, con gli obiettivi del piano e con detto parere, andrà a decidere in merito alle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano. La decisione in merito alle osservazioni dovrà essere motivata anche rispetto alle ulteriori osservazioni, a esse correlate pervenute nella seconda fase di deposito per venti giorni. In tal senso il comune provvederà a rispondere anche alle osservazioni pervenute nella seconda fase di deposito, correlandole sempre alle osservazioni a cui esse fanno riferimento.

E' onere dell'Amministrazione comunale, come previsto dal successivo comma 8, motivare la deliberazione di adozione definitiva anche in relazione alle osservazioni pervenute - anche nella seconda fase di deposito - e non accolte.

In via esemplificativa, l'accoglimento di un'osservazione che comportasse l'introduzione ex novo di una previsione che non rientra tra gli obiettivi o che risulta analoga ad altra previsione per cui la conferenza di pianificazione ha rilevato problematicità o, ancora, per la quale nella seconda fase di deposito sono pervenute osservazioni che evidenziano criticità, non sarebbe in linea con la previsione normativa.

#### Regime transitorio per l'iter del procedimento di adozione degli strumenti urbanistici

Ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, recante "Disposizioni transitorie", gli articoli 31 e 33 della legge urbanistica provinciale, come modificati dagli articoli 7 e 9 della presente legge, si applicano anche ai procedimenti di adozione di piano regolatore generale e di variante del piano regolatore generale in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, se non è ancora stato rilasciato il parere previsto dall'articolo 148, comma 5, lettera a), della legge urbanistica provinciale. In questo caso si applicano i commi da 4 a 8 dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale, come sostituito dall'articolo 7 da questa legge.

Il momento che segna lo spartiacque tra l'applicazione delle nuove norme e l'applicazione delle vecchie è stato individuato dal legislatore nel parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica, reso ai sensi dell'articolo 148, comma 5, lettera a) della legge urbanistica provinciale.

Conseguentemente, la nuova disciplina trova applicazione, oltre che, come è ovvio, ai procedimenti avviati dopo il 4 giugno, anche a quelli già avviati alla data del 4 giugno 2014, qualora non sia ancora stato rilasciato il parere previsto dall'articolo 148, comma 5, lettera a), della legge urbanistica provinciale (il riferimento a quest'ultimo articolo va naturalmente contestualizzato alla fase procedimentale cui si riferisce).

Questa fattispecie include sia il caso in cui il piano sia stato adottato in prima adozione ma non ancora inviato alla struttura provinciale, sia il caso in cui sia stato adottato in prima adozione ed inviato alla struttura provinciale che tuttavia non si è ancora espressa. Il nuovo procedimento prende in tal caso avvio a partire dalla fase del deposito disciplinata dal comma 4 dell'articolo 31, novellato, assicurando un periodo complessivo di deposito del piano di sessanta giorni nonché l'ulteriore fase di deposito delle osservazioni, prevista dallo stesso comma 4.

La normativa previgente continua a trovare applicazione, ancorché abrogata, a tutti i casi diversi da quelli appena descritti, in cui sia stato reso il parere previsto dall'articolo 148, comma 5, lettera a), della legge urbanistica provinciale. In questi casi il procedimento proseguirà e si concluderà sulla base delle previgenti disposizioni (ivi incluse, in via esemplificativa, quelle relative al secondo deposito e terza adozione).

Generalmente risponde alla *ratio* delle norme transitorie individuare, in positivo, a quali fattispecie le nuove norme trovino applicazione e non, al contrario, in negativo a quali non si applichino. Si può anche scegliere se individuare i procedimenti a cui va applicata la nuova disciplina o quelli a cui continua ad applicarsi la precedente; si potrebbe anche individuare entrambe le fattispecie, ma apparirebbe pleonastico.

Per i procedimenti in corso, una volta esclusa l'applicazione della nuova disciplina, in via interpretativa non si può che concludere per l'applicazione della previgente disciplina.

### Semestre antecedente alla scadenza dei consigli comunali

Come è noto, ai sensi dell'articolo 33 della legge urbanistica provinciale (e articolo 6 del relativo regolamento di attuazione) nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale non è ammessa l'adozione di strumenti urbanistici. Questa norma, estesa ora anche ai casi di scioglimento anticipato del consiglio comunale, è diretta ad impedire che un'amministrazione in scadenza in via ordinaria o un'amministrazione comunale per la quale si sia verificata una qualsiasi delle cause che determinano lo scioglimento dei consigli comunali e l'avvio della conseguente amministrazione "extra-ordinaria" possa in qualche modo vincolare, con l'adozione di uno strumento urbanistico, le scelte della futura amministrazione e della futura consiliatura.

Ancorché esista uno scostamento temporale tra la causa che determina lo scioglimento anticipato del consiglio e l'assunzione del relativo provvedimento da parte dell'organo tutorio, è impensabile – tanto per fare un esempio - che un consiglio comunale, i cui consiglieri si siano dimessi in maggioranza possa – nelle more del provvedimento formale di scioglimento e di nomina del commissario – adottare una variante al PRG.

Al contrario, è principio ormai consolidato e suffragato da autorevoli pareri, che la (prima) adozione dello strumento urbanistico avvenuta prima dell'avvio del semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale, possa procedere nell'iter, con i soli vincoli e le sole limitazioni previste dall'ordinamento dei comuni per il consiglio comunale (soli atti urgenti nei 45 giorni antecedenti le elezioni).

In questi casi, di adozione dello strumento urbanistico prima dell'avvio del semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale, l'iter prosegue sulla base della nuova disciplina normativa, ivi inclusi i termini perentori che non vengono in alcun modo sospesi durante il semestre oppure a causa delle elezioni.

LFR